

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 13 aprile 2016

D.g.r. 11 aprile 2016 - n. X/5016
Istituzione del «Fondo credito» per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - la decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la commissione europea ha adottato l'Accordo di partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
 - il Programma di sviluppo rurale (PSR) a valere sul Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale (FEASR) 2014 - 2020 adottato con decisione di esecuzione della commissione europea del 15 luglio 2015 C(2015) 4931;
- Vista la l.r. n 11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività» e, in particolare:
- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi di libertà d'impresa, di lavoro e competitività, tra i quali l'accesso al credito e le agevolazioni, intese come gli interventi di facilitazione all'accesso alle risorse finanziarie da parte delle imprese lombarde, promuovendo nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al credito, privilegiando quelli basati su fondi rotativi;
 - l'art. 3, comma 1, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza dell'attuazione della legge con gli strumenti previsti all'art. 2 attraverso la stipula di specifici accordi, individuando direttamente le azioni e definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento;
- Vista la l.r. n 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e, in particolare:
- il capo V Azioni congiunturali relativamente all'art. 16 (Inter-

venti di mercato) con cui si dispone che la Regione assicuri gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune;

- l'art. 27 e l'art. 28 che identificano, tra gli strumenti di intervento finanziario per l'azione regionale in ambito agricolo attivabili mediante deliberazione della Giunta regionale, la costituzione di fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;

Dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, al paragrafo 8.1, allo scopo di «.....incrementare e massimizzare la dotazione finanziaria a disposizione per le politiche, grazie all'apporto di risorse finanziarie da parte del sistema bancario, che si vanno a sommare alle risorse pubbliche del Programma» (pag. 212), prevede:

- l'istituzione di un «Fondo credito», a valere sull'operazione 4.2.01 (di qui in poi, per brevità, anche «Fondo»), al fine di erogare finanziamenti in cofinanziamento con il sistema bancario, abbinati ad una sovvenzione in conto capitale;
- l'utilizzo del fondo per sostenere gli investimenti delle imprese agroindustriali nell'ambito dell'operazione 4.2.01;
- la gestione del fondo, per il tramite della finanziaria di Regione Lombardia Finlombarda s.p.a., società a cui viene affidato l'incarico «in house»;
- una dotazione finanziaria complessiva per lo strumento finanziario pari a 54 milioni di euro, di cui 33,2 milioni di euro per il fondo e 20,8 milioni di euro per la sovvenzione in conto capitale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), adottato dalla commissione europea con decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015;

Preso atto che in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è stata elaborata e presentata al comitato di sorveglianza nella seduta del 2 ottobre 2015, la valutazione ex Ante «Nuovo strumento finanziario per favorire i processi di aggregazione e cooperazione delle imprese agricole e agroindustriali in ambito di filiera nell'ambito della Programmazione Comunitaria 2014 - 2020 di Regione Lombardia» a sostegno dell'attivazione della operazione 4.2.01 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;

Dato atto della avvenuta approvazione, in attuazione dell'art. 74 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, dei criteri di selezione per le operazioni del PSR e che gli stessi sono stati oggetto di presa d'atto con delibera della Giunta regionale n. X/4283 del 6 novembre 2015;

Ritenuto pertanto di:

- costituire il fondo utilizzando la dotazione finanziaria di € 33.200.000,00, comprensiva dei costi di gestione, prevista a valere sull'Operazione 4.2.01;
- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del fondo;
- di prevedere che l'erogazione di tale importo al fondo sia operata per il tramite dell'organismo pagatore regionale con le modalità previste dal reg UE 821/2014 sulla base di apposita comunicazione a cura del Responsabile dell'operazione;

Richiamato, in particolare, l'articolo 37 comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede che l'attuazione degli strumenti finanziari finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE») sia realizzata mediante appositi incarichi («Accordi di finanziamento»);

Ritenuto altresì di dare mandato al direttore generale pro-tempore competente della d.g. agricoltura di sottoscrivere l'accordo di finanziamento relativo all'incarico a Finlombarda s.p.a.;

Vista la d.g.r. n. X/4695 del 29 dicembre 2015 che approva lo schema di convenzione quadro fra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la convenzione quadro sottoscritta fra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. in data 19 gennaio 2016 inserita nella raccolta convenzioni e contratti il 20 gennaio 2016 n. 19097/RU;

Dato atto:

- che Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del

sistema regionale secondo il modello dell' «in house providing», concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio;

- che Finlombarda s.p.a. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad € 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- che sussistono in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti minimi necessari per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 7 comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014, accertati sulla base della documentazione contabile e organizzativa della società, sul possesso di un sistema informativo di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili e sull'esperienza dalla stessa maturata nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria nel ciclo di programmazione 2007-2013 già oggetto di audit da parte della commissione europea e di Regione Lombardia in ambito di FESR ed FSE;

Ritenuto che Finlombarda s.p.a. possa svolgere le funzioni di soggetto gestore del fondo operando in base a specifiche disposizioni della D.G. in raccordo con l'Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2020, mediante accordo di finanziamento;

Precisato che in ordine al fondo istituito con il presente provvedimento, i criteri e le soglie dei costi e delle commissioni di gestione da riconoscere al soggetto gestore saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dagli art. 12 e 13 del sopra citato regolamento delegato (UE) n. 480/2014;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del reg. 651/2014:

- la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulla Operazione non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui alla Operazione è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- le agevolazioni finanziarie relative all'iniziativa di cui all'allegato saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando;

All' Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire il fondo per la concessione di finanziamenti agevolati nell'ambito dell'operazione 4.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale del Fondo a valere sull'Operazione 4.2.01 è pari a € 33.200.000,00, comprensiva dei costi di gestione del medesimo fondo;

3. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del fondo;

4. di dare mandato al direttore generale pro-tempore competente della d.g. agricoltura di sottoscrivere l'accordo di finanziamento relativo all'incarico a Finlombarda s.p.a.;

5. che in ordine al fondo istituito con il presente provvedimento i criteri e le soglie dei costi di gestione da riconoscere al soggetto gestore saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dagli art. 12 e 13 del sopra citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014;

6. di prevedere che l'erogazione dell'importo previsto sul Fondo trova copertura sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale che provvederà alle erogazioni con le modalità previste dal reg UE 821/2014 sulla base di apposita comunicazione a cura del Responsabile dell'operazione;

7. di dare mandato alla direzione generale agricoltura di provvedere alla emanazione delle disposizioni attuative della citata Operazione 4.2.01 per l'accesso al fondo;

8. di autorizzare la direzione generale agricoltura a procedere alla rettifica della dotazione del Fondo ed ai conseguenti adeguamenti agli atti attuativi della presente deliberazione a seguito eventuali modifiche al Programma di Sviluppo Rurale che comportino una variazione dell'importo attualmente previsto per il fondo;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento all'organismo pagatore regionale;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale della direzione generale agricoltura dedicato alla programmazione comunitaria (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi